

Industrie De Nora S.p.A.

**PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2025

Articolo 1 – Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A. (la “**Società**” o “**Industrie De Nora**”) in applicazione della normativa comunitaria¹ e nazionale² in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (la “**Normativa sugli Abusi di Mercato**”), al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e le procedure da osservare per la comunicazione all’esterno della Società di tali informazioni.

Articolo 2 – Le Informazioni Privilegiate

- 2.1. Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura per “Informazioni Privilegiate”³ si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni**”) (collettivamente, gli “**Strumenti Finanziari**”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati ad essi collegati.

Un’informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “**Regolamento 347/2016**”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “**Regolamento 1055/2016**”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla *European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”).

² Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida Consob**”), come successivamente modificate e integrate.

³ Si veda l’art. 7 della MAR.

- 2.2. Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza da valutarsi caso per caso e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1, le informazioni che le informazioni attinenti a: (i) dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*); (iii) operazioni societarie straordinarie (quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) contenziosi significativi; (v) acquisizione e/o alla cessione di *assets* strategici o significativi; (vi) marchi, licenze, brevetti, diritti di proprietà industriale, (vii) assetti proprietari, cariche sociali, *management*, (viii) piani di incentivazione del *management*, (ix) *policy* di distribuzione di dividendi, e (x) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*.
- 2.3. Le informazioni di carattere riservato relative alla Società, agli Strumenti Finanziari e agli strumenti finanziari derivati collegati, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti (le “**Informazioni Rilevanti**”).
- 2.4. La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato⁴ e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
- 2.5. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato⁵ e dall'art. 8 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente paragrafo, la Società notifica tale ritardo alla CONSOB⁶ e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state

⁴ Si vedano l'art. 17 della MAR e l'art. 114 del TUF e le relative norme di attuazione.

⁵ Si vedano l'art. 17, quarto comma, della MAR e l'art. 4, primo comma, del Regolamento 1055/2016.

⁶ La notifica alla Consob deve essere effettuata in conformità alle modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dalla MAR stabilite nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016.

soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico ovvero su richiesta della CONSOB, in conformità ai termini, alle condizioni e alle modalità previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dall'art. 8 della Procedura.

La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla Normativa sugli Abusi di Mercato e al presente paragrafo, e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ovvero qualora siano venute meno le ragioni del ritardo, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 3 – Soggetti Obbligati

- 3.1. La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “**Società Controllate**”⁷) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i “**Soggetti Obbligati**”).
- 3.2. La presente Procedura è consegnata con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a cura della funzione legale della Società ai Soggetti Obbligati, che sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
- 3.3. La presente Procedura vale anche come istruzione e procedura alle Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti.

Articolo 4 – Gestione delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni riservate

- 4.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società incaricato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà provvedere, se necessario od opportuno, a suo avviso, alla emanazione di apposite misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura. In particolare, la valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione (compresa una Informazione Rilevante eventualmente identificata) è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato, il quale a tal fine può avvalersi del supporto della funzione legale della Società e della funzione Investor Relations. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato può rimettere la valutazione della

⁷ Ai sensi dell'art. 93 del TUF, si considerano società controllate, “*oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.*”.

Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell'articolo 93 del TUF stabilisce che “*si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi*”.

natura privilegiata dell'informazione all'organo consiliare stesso. L'Amministratore Delegato (ovvero, in caso di materia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso), una volta che abbia verificato la natura privilegiata di un'informazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico, approvando il relativo comunicato stampa, ovvero all'attivazione della procedura del ritardo, ai sensi del successivo Articolo 8.

- 4.2 Le informazioni riservate concernenti le singole Società Controllate che possano rilevare quali Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate per la Società sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con l'Amministratore Delegato, tenuto conto degli obblighi previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura.
- 4.3 Al fine di monitorare l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti che potrebbero divenire Informazioni Privilegiate, i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte di volta in volta nel trattamento di informazioni riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate devono informare prontamente la Funzione Responsabile (i.e. la funzione legale, ai sensi della Procedura Registro Insider) in merito all'avvio di progetti, operazioni o attività di cui essi sono responsabili, da cui possano generarsi Informazioni Privilegiate, nonché in merito ad ogni loro sviluppo e ad ogni variazione relativa alle informazioni precedentemente fornite concernenti le persone che hanno avuto accesso alle Informazioni Rilevanti e/o che sono state iscritte nell'apposita sezione del Registro (come di seguito definito).

Articolo 5 – Trattamento delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni riservate

5.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto:

- a) a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque, al di fuori dai casi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e dalla presente Procedura;
- b) ad utilizzare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le informazioni di carattere riservato esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Società Controllate o, più in generale, del gruppo che fa capo alla Società (il “Gruppo”);
- c) a trattare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le informazioni di carattere riservato solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato, delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle suddette informazioni;

- c) a rispettare le disposizioni dettate della presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti, delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni di carattere riservato.

5.2 L'accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti e alle informazioni di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, in via esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di *rating* del credito) è consentito nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa sottoscrizione di appositi impegni di riservatezza.

Articolo 6 – Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

- 6.1. La Società ha istituito, ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato, e mantiene aggiornato, un registro (il “**Registro**”) recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero dell'ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Rilevanti e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi dell'Articolo 3 che precede e tenuti all'osservanza della Procedura.
- 6.2. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati in un'apposita procedura, strettamente connessa e funzionale alla presente Procedura, che è stata consegnata unitamente alla presente Procedura ai Soggetti Obbligati i quali sono tenuti ad osservarla puntualmente.

Articolo 7 – Misure di confidenzialità delle informazioni riservate

- 7.1 La Società adotta misure idonee a proteggere e mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate.
- 7.2 Le stesse misure sono altresì applicate alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate prima della loro divulgazione e nei casi in cui sia stata ritardata la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità all'art. 8 della Procedura e alla Normativa sugli Abusi di Mercato⁸.

Articolo 8 - Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e delle informazioni e ritardo della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate

- 8.1. Ogni rapporto con i *media* (quali ad es. la stampa e gli altri mezzi di comunicazione), nonché con analisti finanziari, investitori e *stakeholders*, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni societarie, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'Amministratore Delegato ed avvenire per il tramite della funzione Investor Relations in coordinamento con la funzione legale della Società (il “**Referente Informativo**”).
- 8.2. Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimento a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (quale ad es. il *chief financial officer* e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società).

⁸ Si veda l'art. 17, quarto comma, della MAR.

- 8.3. Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico mediante un comunicato preventivamente approvato dall'Amministratore Delegato che dovrà essere diffuso al pubblico e trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità e i termini prescritti dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
- 8.4. Prima della diffusione del comunicato al pubblico, nessuna dichiarazione o separato comunicato potrà essere rilasciato o diffuso da parte di esponenti aziendali della Società o delle Società Controllate riguardo ad alcuna Informazione Privilegiata.
- 8.5. In ogni caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative o il determinarsi di situazioni che possano comunque influire sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. In nessun caso, la divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività della Società e del Gruppo. In conformità con la Normativa sugli Abusi di Mercato⁹, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà pertanto essere effettuata con uno strumento tecnico che permette di:
- a) diffondere le Informazioni Privilegiate:
 - i. senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
 - ii. gratuitamente;
 - iii. simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
 - b) comunicare le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico¹⁰ che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - i. la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
 - ii. l'identità e la ragione sociale completa della Società;
 - iii. l'identità e i dati del notificante (nome, cognome, posizione Presso la Società);
 - iv. l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; e
 - v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

La Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

- 8.6. In attuazione degli obblighi sopra riportati, i comunicati contenenti Informazioni Privilegiate dovranno essere pubblicati (i) qualora la Società si avvalga di uno SDIR, tramite tale SDIR, (ii) qualora la Società non si avvalga di uno SDIR, attraverso invio, via PEC o nel caso di malfunzionamento di questa o difficoltà di connessione con

⁹ Si veda l'art. 2 del Regolamento 1055/2016.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 1055/2016 si intende "per «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico".

i destinatari, via e-mail, ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale e pubblicato contestualmente sul sito internet della Società secondo i termini e condizioni riportati nell'articolo 9.2. della Procedura. Il comunicato dovrà altresì essere inoltrato a Borsa Italiana.

- 8.7. L'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate deve essere (i) preventivamente deciso e autorizzato per iscritto dall'Amministratore Delegato della Società (ovvero, in caso di materia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione stesso) che riferisce alla prima riunione successiva utile al Consiglio di Amministrazione, previo accertamento con l'ausilio del Investor Relations e delle altre funzioni aziendali di volta in volta interessate delle condizioni e dei termini previsti dall'articolo 2.5 della Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato per avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata e, (ii) anche ai fini della notifica e della spiegazione per iscritto del ritardo alla Consob, effettuato mediante utilizzo di un mezzo tecnico conforme alle modalità prescritte dalla Normativa sugli Abusi di Mercato¹¹ che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
- a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
 - b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
 - c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall'articolo 2.5 della Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato¹² e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Articolo 9 - Pubblicazioni

- 9.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, presentazioni, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere sottoposto all'Investor Relations dalle funzioni aziendali di volta in volta interessate e verificato preventivamente dal medesimo Investor Relator, il quale si coordinerà, ove necessario o opportuno, con l'Amministratore Delegato, al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.

¹¹ Si veda l'art. 4, primo comma, del Regolamento 1055/2016. La comunicazione di ritardo dovrà essere inviata alla CONSOB via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando quale destinatario la "Divisione Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

¹² Si veda l'art. 17, quarto comma della MAR.

- 9.2 Sul sito *internet* della Società sono pubblicate in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l'ora della divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque anni, nell'apposita sezione denominata "*Investor Relations*" facilmente identificabile e accessibile gratuitamente e in modo indiscriminato da parte del pubblico, utenti, azionisti, investitori, analisti finanziari e *stakeholders* in genere, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti¹³. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla funzione Investor Relations con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e inglese.

Articolo 10 - Obblighi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti

- 10.1 I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti della Società che abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i "**Dirigenti**") sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.
- 10.2 Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo, nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate nonché dei Dirigenti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato e che non siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato e in coordinamento con la funzione Investor Relations, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- 10.3 E' fatto comunque divieto assoluto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate e ai Dirigenti di comunicare all'esterno e a soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Articolo 11 – Disposizioni finali

- 11.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini

¹³ Si veda l'art. 3 del Regolamento 1055/2016.

della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.

- 11.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso di tutti gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o dalle Società Controllate in relazione a dette sanzioni.
- 11.3 La funzione legale della Società ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell'esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole per il tramite dell'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
- 11.4 La funzione legale della Società provvederà senza ritardo a notificare per iscritto ai Soggetti Obbligati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 11.3, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 3.2..
- 11.5 I dati personali dei Soggetti Obbligati saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.